



Segretario Generale

Prot. 56787/2020

Ai Dirigenti di Settore

Ai Responsabili P.O.
p.c. Al Sindaco
Alla Giunta
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
All'O.I.V.

OGGETTO: RELAZIONE SUGLI ESITI DEI CONTROLLI INTERNI - SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2020 (EX ART. 147 BIS, COMMA 3, DEL D.LGS N. 267/2000). Direttive: Novità sul decreto trasparenza- D.lgs.33/2013. – Decreto Semplificazioni (L. 120/2020)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) stabilisce che: "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147 *bis* del TUEL stabiliscono che: "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
- le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".

Vista la Delibera Commissariale n. 55 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento sui Controlli Interni" che all'art. 11 prescrive:

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dall' Unità di controllo di cui al precedente articolo 3, esso verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.
2. Il Segretario Generale, avvalendosi della collaborazione di figure professionali interne alla struttura ove occorra a suo giudizio, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa di: determinazioni di impegno di spesa, determinazioni di liquidazione, contratti, ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. A tal fine ogni quadrimestre con apposito verbale, il Segretario Generale individua gli atti che saranno sottoposti al controllo.
3. Il Segretario Generale, in conformità a quanto previsto al comma 2, provvede al controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza quadrimestrale.
4. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 20 giorni di ogni quadrimestre ed è pari almeno al 5% del complesso dei documenti di cui al comma 2 riferiti al periodo precedente e prodotti da ciascun settore.
5. Le risultanze del controllo sono trasmesse dal Segretario Generale con apposito referto quadrimestrale ai Dirigenti, ai Revisori dei conti, all'OIV come documenti utili per la valutazione, al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.

Precisato che il sistema dei controlli interni costituisce uno strumento di supporto nella prevenzione della corruzione e le attività di controllo vengono svolte anche tenendo conto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione nelle aree di rischio individuate dal Piano e del rispetto degli obblighi di pubblicazione si rappresenta quanto segue:

- il controllo ha avuto come oggetto la verifica della normativa di settore, delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi dell'Ente e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi in particolare l'attività di controllo ha fatto riferimento:
 1. rispetto della normativa in materia di trasparenza (pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente);
 2. rispetto della normativa e tutela della privacy;
 3. adeguatezza della motivazione;
 4. rispetto della normativa sull'utilizzo del Mercato elettronico.

Gli atti soggetti a controllo sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 5% sul totale di quelli prodotti dai Settori dell'Ente nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2020 (Rif. verbale di estrazione determinate del Responsabile CED e del Responsabile atti di Giunta e Consiglio prot. n. 53027 del 29/09/2020).

Richiamati i verbali di controllo sugli atti interni depositati agli atti dell'ufficio:

- Verbale n. 6 del 30 settembre 2020;
- Verbale n. 7 del 2 ottobre 2020;
- Verbale n. 8 del 5 ottobre 2020;
- Verbale n. 9 del 6 ottobre 2020.

Dagli esiti definitivi degli atti esaminati, risulta il sostanziale rispetto dei principi generali di regolarità e legittimità degli atti amministrativi, nonché, l'effettuazione di una regolare istruttoria degli stessi e la presenza di una congrua motivazione.

Si rileva, inoltre, che è migliorato l'utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento delle forniture di beni e servizi per tutti i Settori e l'applicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Per quanto sopra, si può, in conclusione, sostenere che il risultato finale delle procedure di controllo è stato nel complesso buono.

Per quanto non indicato nella presente relazione si rinvia alle direttive contenute nei precedenti referti.

Di seguito sono riportate alcune novità normative in materia di trasparenza e codice dei contratti pubblici al fine di uniformare l'azione amministrativa e conseguentemente garantire un corretto *agere* pubblico:

- o con la legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020) sono state apportate significative modifiche agli articoli 19, 46 e 47 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 le cui disposizioni sono riportate nel testo vigente.
- o con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, sono state modificate tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura. Quest'ultimi interventi normativi hanno carattere temporaneo (sono applicabili fino alla data del 31 dicembre 2021) e riguardano:

AFFIDAMENTI NELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA (ART. 1 LEGGE 120/2020):

L'**articolo 1, comma 2** della nuova legge 120/2020 prevede, fino al 31 dicembre 2021 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di architettura e ingegneria sotto soglia, delle procedure diverse da quelle attualmente indicate dal codice con le seguenti modalità:

- **lavori di importo inferiore a 150 mila euro**, assegnati con **affidamento diretto**;
- **servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 75 mila euro**, assegnati con **affidamento diretto**;
- **servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria con importi pari o superiori a 75 mila euro** e fino alle soglie, affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice dei contratti) a 5 operatori, ove esistenti, nel rispetto del **critério di rotazione degli inviti** che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- **lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore a 350 mila**, assegnati con **procedura negoziata senza bando** (articolo 63 del codice) a 5 operatori, ove esistenti, nel rispetto del **criterio di rotazione degli inviti** che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- **lavori di importo pari o superiore a 350 mila e inferiore a 1 milione di euro** affidati con **procedura negoziata senza bando** (articolo 63 del codice) a 10 operatori, ove esistenti, nel rispetto del **criterio di rotazione degli inviti** che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- **lavori pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie** affidati con **procedura negoziata senza bando** (articolo 63 del codice dei contratti) a 15 operatori, ove esistenti, nel rispetto del **criterio di rotazione degli inviti**, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Si sottolinea, in caso di **affidamento diretto**, l'importanza del **principio di rotazione** che consente a tutti gli operatori economici di potersi approvvigionare delle commesse pubbliche evitando in via consequenzia la cristallizzazione di rendite di posizione.

Come disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera "b" della legge 120/2020, la **pubblicazione** di tutte le procedure riportate nel precedente elenco viene effettuata nei siti internet istituzionali delle stazioni appaltanti e la pubblicazione dell'avviso sui risultati, che deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati, non è obbligatoria per gli affidamenti inferiori a 40 mila euro.

Per gli affidamenti con procedura negoziata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera "b" della legge 120/2020 (ferme restando le prescrizioni sull'esclusività di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 3 del codice), l'aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso (articolo 1, comma 3 della legge 120/2020) con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2 ter del d.lgs. 50/2016 (anche con un numero di offerte pari o superiore a cinque).

Soltanto per queste tipologie di **affidamenti sotto soglia** (art. 1, comma 4 della legge 120/2020) e fino al **31 dicembre 2021**, la stazione appaltante, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

AFFIDAMENTI NELLE PROCEDURE SOPRA SOGLIA (ART. 2 LEGGE 120/2020)

Nel caso di determina a contrarre (o altro atto equivalente di avvio del procedimento) adottata entro il **31 dicembre 2021**, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 120/2020, deve

avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Sempre l'articolo 2, comma 2 della legge 120/2020 nell'ambito degli affidamenti di attività per l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e servizi di architettura e ingegneria di importo **pari o superiore alle soglie** di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede l'utilizzo della procedura aperta, ristretta, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 o del dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della stessa legge 120/2020.

Nei settori (v. articolo 2, comma 4 della legge 120/2020) "dell'edilizia scolastica..... l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi, forniture e servizi di architettura e ingegneria viene espletato in deroga ad ogni disposizione di legge (fatta salva la disciplina penale, la normativa antimafia e i vincoli europei)".

Pubblicità della relazione finale.

La presente relazione sull'esito dei controlli interni relativi agli atti del primo quadrimestre del 2020 viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per tramite del Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti, a tutti Dirigenti, ai responsabili P.O., all'O.I.V. affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni, a norma dell'art. 147 bis del TUEL.

La presente relazione viene, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente a cura del Responsabile del Servizio CED nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione - "altri contenuti" - "controlli interni".

Avellino, 21/10/2020

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Lissa

